



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio pesca, acquacoltura e stagni

DETERMINAZIONE N. 1370 DEL 02/10/2007

- Oggetto:** **classificazione dell'area del prestagno di San Teodoro, denominato Pescaia, sita nel territorio comunale di San Teodoro, provincia di Olbia-Tempio.**
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO in particolare il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall'autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO il decreto dell'Assessore degli Affari Generali n. 641/p del 12 luglio 2005 con il quale al Dott. Ing. Benedetta Stara sono state conferite funzioni di Direttore del Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni presso la Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente;
- VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2/3 del 10 gennaio 1989 e n. 24/55 del 10 giugno 1997;
- VISTO il testo aggiornato del Decreto Legislativo n. 530 del 30 dicembre 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 104 in data 06.05.1999;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio pesca, acquacoltura e stagni

DETERMINAZIONE N. 1370
DEL 02/10/2007

- VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 16 maggio 2002 concernente: "Tenori massimi e metodiche di analisi delle biotossine algali sui molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini";
- VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1666/2006 della Commissione del 6 novembre 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004;
- VISTA la domanda con la quale la Società Stagno di San Teodoro S.p.a ha chiesto l'avvio della procedura per la classificazione delle acque del prestagno di San Teodoro, denominato Pescaia, nel territorio comunale di San Teodoro, provincia di Olbia-Tempio, ai fini della produzione di *Tapes decussatus*, *Crassostrea gigas* e *Ostrea edulis*;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio pesca, acquacoltura e stagni

DETERMINAZIONE N. 1370
DEL 02/10/2007

- ATTESO** che dall'esame delle informazioni fornite dalla relazione redatta dai responsabili dei competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, lo specchio acqueo in oggetto risulta inserito in un contesto ambientale con caratteristiche idonee per poter procedere nell'iter della classificazione ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi;
- CONDIVISI** gli schemi contenenti la frequenza e i parametri analitici da determinare sull'acqua e sui mitili nonché l'intervallo temporale previsto per l'indagine analitica nella relazione prodotta dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 2 di Olbia.
- CONSIDERATO** che dall'esame dei referti analitici agli atti, in particolare quelli relativi alle analisi microbiologiche e chimiche eseguite sulla polpa dei molluschi nonché quelli relativi ai controlli sui popolamenti algali e alle analisi chimico-fisiche eseguite su campioni d'acqua, risulta il rispetto dei limiti previsti per le zone di produzione di classe "B" per le specie di ostriche (*Crassostrea gigas* e *Ostrea edulis*) e per la specie di vongola verace (*Tapes decussatus*).

DETERMINA

- ART. 1** l'area del prestagno di San Teodoro, denominata Pescaia, delimitata dalla poligonale, rappresentativa della figura geometrica di riferimento, congiungente i sottoelencati vertici A-B-C-D-E-F-G-H-I, di cui si riportano le coordinate geografiche WGS84, è classificata come zona di produzione di classe "B" per le specie di ostriche *Crassostrea gigas* e *Ostrea edulis* e per la specie di vongola verace *Tapes decussatus*, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 530/1992 e dell'Allegato II, capo II del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 .



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'Ambiente
Servizio pesca, acquacoltura e stagni

DETERMINAZIONE N. 1370

DEL 02/10/2007

COORDINATE WGS84 LIMITI DELLA ZONA CLASSIFICATA		
PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A	40°48'49.54"	9°40'25.53"
B	40°48'45.88"	9°40'38.12"
C	40°48'38.38"	9°40'40.01"
D	40°48'35.50"	9°40'28.19"
E	40°48'37.26"	9°40'20.35"
F	40°48'31.24"	9°40'15.71"
G	40°48'32.58"	9°40'12.62"
H	40°48'39.11"	9°40'16.61"
I	40°48'46.11"	9°40'17.58"

ART. 2 dalla data di pubblicazione della presente determinazione nel B.U.R.A.S. la zona acquee in argomento deve essere assoggettata, per le specie oggetto di classificazione alla disciplina prevista dal Piano Regionale di "Sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi", approvato con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 3405/4 del 17.12.1999.

ART. 3 la cartografia della zona acquee di cui all'art. 1, allegata alla presente è inoltre disponibile per la consultazione presso il Servizio Pesca, Acquacoltura e Stagni dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

Il Direttore del Servizio

Ing. Benedetta Stara

Dott.ssa M.C.S./sett. T.B.P. e A.

Dott. I.C./sett. T.B.P. e A.